Allegato A)

ORDINANZA SINDACALE N. ____ DEL ____/_____/_____

OGGETTO: "DOMENICA ECOLOGICA" DEL ____/____/_____, IN ATTUAZIONE DEL PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA, APPROVATO DALLA REGIONE DEL VENETO CON D.G.R. N. 238 DEL 02 MARZO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs.13 agosto 2010 n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana in relazione alla presenza di polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/Nm3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come il parametro PM10 rappresenti un elemento di criticità, soprattutto in corrispondenza della stagione fredda, in cui le condizioni di ristagno atmosferico favoriscono i fenomeni di accumulo delle concentrazioni di polveri, con valori che talvolta – spesso per più giorni in maniera consecutiva – superano il valore limite di 50 μg/Nm3;
- la situazione dovrebbe essere affrontata affiancando ai provvedimenti strutturali ed emergenziali, anche azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti ecocompatibili, attraverso iniziative che incentivino una mobilità a basse emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- per quanto riguarda la Regione del Veneto, le zone interessate dalla procedura di infrazione sono le seguenti: IT0508 "Agglomerato Venezia", IT0509 "Agglomerato Treviso", IT0510 "Agglomerato Padova", IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "Agglomerato Verona", IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- in esecuzione della citata sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea ed ai fini del conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria, la Regione Veneto ha approvato, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, il *Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria*, allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n.238 del 02 marzo 2021;
- le azioni del Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria riguardano i tre settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico: "Traffico", "Riscaldamento a biomasse", "Agricoltura e zootecnia";
- nel settore "Traffico" di cui al *Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria* approvato con D.G.R. n.238/2021, sono previste azioni di rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare già contemplate dall'Accordo di Bacino Padano, tra cui l'introduzione di una domenica ecologica al mese nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei

comuni ricadenti nelle zone “Agglomerato”, dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone di riferimento definite dalla D.G.R. n.2130/2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ___/___/_____ con la quale:

- si istituivano le “Domeniche Ecologiche” per il periodo Ottobre 2022 – Aprile 2023;
- si approvavano le date di svolgimento delle “Domeniche Ecologiche” per il periodo Gennaio – Aprile 2023;

Richiamati:

- il D.Lgs.n.155/2010, attuale riferimento normativo per la tutela della qualità dell’aria ambiente, il quale stabilisce che i piani per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto, possano includere provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli a motore definendone i criteri e che, all’attuazione delle misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli, provvedano i sindaci in base all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.n. 285/1992;
- l'articolo 7, comma 1, lettera b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Evidenziata l’importanza dei controlli sulle disposizioni che saranno adottate, in quanto rappresentano un deterrente concreto che veicola la messa in atto di comportamenti positivi da parte dei cittadini e consentono la verifica dell’efficacia dei provvedimenti intrapresi;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, con il quale è stato conferito all’Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore “Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità” e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento;
- gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

la **limitazione della circolazione di tutti i veicoli a motore per la “Domenica Ecologica” il giorno ____/____/_____ dalle ore 10.00 alle ore 20.00**, nell'area centrale del territorio urbano delimitata dalle seguenti vie che rimangono, invece, transitabili: Via San Bell ino- Viale A. Oroboni - Viale della Pace - Via D. Alighieri – Largo Martiri - Circonvallazione Ovest – Via G. Falcone P.Borsellino – Viale Porta Po, con accesso consentito al parcheggio sito in Piazzale di Vittorio ed al parcheggio Multipiano lungo il percorso Circonvallazione Ovest - Via Portello – Via del Sacro Cuore – Via Porta S. Giovanni – Piazzale Giuseppe di Vittorio, e con le seguenti **esenzioni dal divieto di circolazione**, che vengono limitate al massimo, al fine di consentire la partecipazione dei cittadini ed agevolare il controllo degli operatori della Polizia Locale:

- veicoli provvisti di motori elettrici ad emissione nulla;
- veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli con targa non civile;
- veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie

debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale in situazioni di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- autocarri adibiti a rimozione forzata dei veicoli e soccorso stradale;
- autoveicoli dei residenti solo in entrata e uscita;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- chi deve recarsi alla farmacia di turno nel caso l'esercizio, si trovasse all'interno del perimetro di cui al punto, con autocertificazione che dovrà essere esposta sul cruscotto o copia della ricetta medica;
- veicoli al servizio degli organizzatori delle manifestazioni inerenti alle iniziative e all'organizzazione delle Domenicche Ecologiche (con l'invito, se possibile, ad usare i veicoli prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00) i quali dovranno esporre sulla parte anteriore interna di ogni veicolo copia della presente ordinanza vidimata dal Dirigente della Polizia locale, anche durante la sosta nei pressi dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- taxi.

Titolo autorizzatorio
Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, del/dei giorno/i e le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito, essere esposta bene in vista ed essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.
L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: *Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.*

STABILISCE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante avvisi a mezzo organi di stampa;
- che il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e di controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
- che la Polizia Locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei veicoli in deroga alla normativa in atto, nel caso e per il tempo in cui particolari esigenze lo richiedano;
- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice

della Strada", che prevede il pagamento di una somma da € 84,00 a € 344,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

DÀ ATTO

- che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *web* dell'ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza".

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia inviata ai sottoelencati soggetti:
• Provincia di Rovigo Area Ambiente e Ufficio Trasporti (PEC)
• Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio (PEC)
• Comando di Polizia Locale
• Ufficio Stampa
• Ufficio Relazioni con il Pubblico
• Prefetto (PEC)
• Questore (PEC)
• Comandante dei Carabinieri (PEC)
• Comandante della Polizia Stradale (PEC)
• Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo (PEC)
• Comandante della Guardia di Finanza (PEC)
• Azienda ULS 5 (PEC)
• ARPAV Dipartimento di Rovigo

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione.